

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1996

che modifica per la seconda volta la decisione 93/74/CEE relativa alla qualifica sanitaria della Danimarca per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con la decisione 93/74/CEE della Commissione⁽³⁾, la Danimarca viene qualificata per i pesci come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI), nonché, parzialmente, come zona continentale e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla setticemia emorragica virale (SHV);

considerando che la Danimarca ha presentato alla Commissione, con lettera in data 22 maggio 1995, i documenti giustificativi richiesti per l'estensione della zona riconosciuta per quanto riguarda la SHV;

considerando che l'esame dei documenti giustificativi permette di estendere la zona riconosciuta per la SHV al bacino imbrifero di Ørum Å;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 93/74/CEE, alla prima colonna è aggiunto il nome Ørum Å.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 35.